



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it Sito Internet:
campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 37/CSAT del 21 Marzo 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 18 Marzo 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società VIRTUS MONTEFALCIONE in riferimento al C.U. n.3/GST D.P. AVELLINO del 29.02.2024.

Gara – Virtus Montefalcione / Pietradefusi del 17.02.2024 – Campionato 3° Categoria - AV. Perdita gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Virtus Montefalcione, avverso la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n. 3/Gst del 29/2/2024, nonché la memoria dalla società reclamante, rileva preliminarmente che il reclamo non è stato preannunciato alla società Pietradefusi per cui, ex art. 76 CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare il reclamo improcedibile, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.3/Gst del 29/02/2024 d.p. Avellino. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 18.03.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società EBOLITANA CALCIO 1925 F.C. in riferimento al C.U. n.100 del 7.03.2024.

Gara – Ebolitana Calcio 1925 Fc / Citta di Battipaglia del 2.03.2024 – Campionato Promozione, girone D. Squalifica 4 gare Quaglia Angelo .

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, il Giudice sportivo ha inflitto a Quaglia Angelo, allenatore della Ebolitana Calcio 1925 FC, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché minacciava ed insultava l'assistente dell'arbitro che stava per entrare nel tunnel che porta verso gli spogliatoi, ed altresì perché al termine della gara cercava di aggredire un dirigente della squadra avversaria all'interno del parcheggio dello stadio. Tale sanzione appare lievemente eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal Quaglia. Tanto più che come risulta dal rapporto del commissario di campo non ha posto in essere il tentativo di aggressione nei confronti di un dirigente della Battipagliese Calcio, tale tentativo è stato posto in essere dal dirigente Garofalo Francesco, peraltro già sanzionato con un mese di inibizione. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Quaglia Angelo a tre (3) giornate di gara. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 18.03.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società VITULANO in riferimento al C.U. n.100 E 101 del 7 e 8.03.2024.

Gara – Polisportiva Bisaccese / Vitulano del 2.03.2024 – Campionato 1° Categoria, girone D. Squalifica 6 gare Rea Salvatore.

La Csat, letto il referto arbitrale, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, dal referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata per la giustizia sportiva, risulta inequivocabile che il calciatore Rea Salvatore, a gioco fermo assumeva una condotta minacciosa e successivamente violenta, con una spinta ripetuta due volte al petto del DDG. Le risultanze audiovisive non sono ammissibili come mezzo di prova dinanzi a Questa Corte, perché, non essendo state autorizzate preventivamente. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n.101 dell'8/03/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 18.03.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 21 Marzo 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**